

COSA ORA È POSSIBILE CON LA NUOVA LEGGE SULLA DEMOCRAZIA DIRETTA

Iniziativa popolare a voto popolare e referendum

- A** Possono essere presentate proposte di legge di cittadini (promotori) e sottoposte sia al voto referendario vincolante sia a quello consultivo.
- B** Tutte le leggi votate dal Consiglio provinciale senza la maggioranza dei due terzi possono essere sottoposte al voto referendario prima che entrino in vigore qualora questo venga richiesto entro 20 giorni dopo l'approvazione da almeno 300 promotori.

In entrambi i casi vanno presentate entro sei mesi 13.000 firme di aventi diritto al voto autenticate a sostegno della richiesta. Come copertura di spese i promotori percepiranno 1€ per ogni firma da raccogliere, ovvero 13.000.

Non sono ammissibili votazioni referendarie su leggi tributarie e di bilancio, sulla disciplina degli emolumenti spettanti al personale e agli organi della Provincia nonché su quelle che riguardano norme e materia di tutela dei diritti dei gruppi linguistici e di minoranze etniche e sociali.

Una commissione valuta se le proposte rientrano nelle competenze della Provincia e ne valuta la conformità alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale e alle limitazioni risultanti dall'ordinamento giuridico comunitario, agli obblighi internazionali nonché ai requisiti e limiti previsti dalla legge.

Tutti gli aventi diritto al voto in vista della votazione referendaria ricevono per posta un opuscolo referendario nel quale trovano descritto in modo oggettivo e imparziale il quesito della votazione e in ugual misura gli argomenti dei sostenitori e degli avversari.

La votazione è valida se avrà partecipato al voto almeno il 25% degli aventi diritto al voto.

Iniziativa popolare a voto consigliare

- C** Possono essere sottoposte alla trattazione obbligatoria da parte del Consiglio provinciale disegni di legge raccogliendo le firme di 8.000 aventi diritto al voto del Consiglio provinciale. Su di esse il Consiglio delibera entro un anno.

Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini

- D** Il Consiglio si compone di 12 persone scelte mediante estrazione a sorte con campionamento stratificato secondo gruppo linguistico, genere ed età. Esso tratta entro un giorno e mezzo la questione sottopostagli e rientrante nella competenza del Consiglio o della Giunta prov. Alla fine redige una dichiarazione congiunta e unanime in merito con idee, proposte e suggerimenti. L'istituzione di un Consiglio delle cittadine e dei cittadini può essere richiesto da parte di 300 cittadini.

